

Amministratore di sostegno, scelta opponibile

di Corrado Sforza Fogliani*

Niente amministratore di sostegno contro la volontà dell'interessato, se quest'ultimo è pienamente lucido e presenta solo limitazioni fisiche. Imporre una misura restrittiva in questi casi costituirebbe infatti una violazione dei diritti fondamentali della persona, tra i quali quello all' autodeterminazione e alla dignità. Ad affermarlo è la 1° sezione civile della Cassazione, nella sentenza n. 22602/17, depositata il 27/9. Il caso vedeva un soggetto ricorrere contro la decisione della Corte d'appello di Milano di confermare l'amministrazione di sostegno nei propri confronti, che era stata richiesta dal figlio. La decisione era stata emessa pur in assenza di una Ctu certificativa dell'incapacità del ricorrente, nonostante il dissenso dell'interessato, ed era giunta in un contesto, segnalano gli ermellini, caratterizzato da "un aspro conflitto intrafamiliare". Secondo la Suprema corte, "la volontà contraria all'attivazione della misura di sostegno, ove provenga da persona pienamente lucida (come si verifica allorché la limitazione di autonomia si colleghi a un impedimento soltanto di natura fisica) non può non essere tenuta in debita considerazione". In questi casi, infatti, il giudice deve privilegiare "il rispetto dell'autodeterminazione dell'interessato" soprattutto laddove quest'ultimo abbia già spontaneamente fornito una serie di deleghe ai propri familiari che "assicurino di fatto la sua protezione". Da qui l'accoglimento del ricorso e l'annullamento della sentenza impugnata.

La decisione della Corte suprema appare significativa a riguardo di una valutazione dell'istituto in parola, dopo un considerevole periodo di vigenza, che contraddistingue lo stesso. In effetti, colto in un primo tempo non senza sospetti (anche di incoerenza, considerati gli istituti fondamentali da sempre esistenti della interdizione e della inabilitazione), la figura dell'amministratore di sostegno ha conosciuto – e conosce – una straordinaria vitalità. Ma la decisione in commento evidenzia che, comunque, non si deve esagerare nella sua applicazione.

 Twitter: @SforzaFogliani

*presidente Centro studi Confedilizia

inserito in data 17.5.2018